

## Circolari per la clientela

Legge di bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) -Principali novità



## 1 PREMESSA

Sul S.O. n. 43 alla *G.U.* 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dall'1.1.2025.

## 2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2025.

Argomento	Descrizione
Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali -	Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell'IRPEF previste dall'art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d'imposta 2024 e riguardanti:  • la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;  • la modifica delle detrazioni d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;  Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF  Mediante la sostituzione del co. 1 dell'art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d'imposta 2024.  A decorrere dal periodo d'imposta 2025, l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:  • fino a 28.000 euro □ 23%;  • oltre 28.000 euro □ 43%.
Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia - Modifiche	A partire dall'1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del TUIR.  Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili  Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:  • ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;  • a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104.  In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c'erano limiti di età "massima". Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230.



Argomento	Descrizione
	Con il nuovo art. 16- <i>ter</i> del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.
	Ambito soggettivo
Detrazioni	<ul> <li>Le novità si applicano:</li> <li>alle sole persone fisiche,</li> <li>con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i</li> </ul>
IRPEF per oneri -	soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).
Spese sostenute dall'1.1.2025 -	Determinazione del reddito complessivo
Limitazioni in	Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il
base al reddito	reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle
complessivo e al	relative pertinenze.
numero dei figli	Oneri esclusi
<mark>a carico</mark>	Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16- <i>ter</i> del TUIR:
	<ul> <li>le spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;</li> <li>le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;</li> </ul>
	<ul> <li>le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015.</li> </ul>

Argomento	Descrizione
segue	Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF
	Per le spese sostenute dall'1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto,
	per i soggetti con un reddito <mark>complessivo superiore a 75.000 euro sono</mark>
	sostanzialmente previsti due limiti:
	<ul> <li>quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell'ecobonus);</li> </ul>
	<ul> <li>il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.</li> </ul>
	Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).
	L'importo "base" è pari a:  • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
	<ul> <li>8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.</li> </ul>
	Stante l'irrilevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000



Argomento	Descrizione
	<ul> <li>euro è pari a:</li> <li>0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;</li> <li>0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;</li> <li>0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;</li> <li>1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.</li> </ul>
	In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l'aliquota dell'agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).
Interventi di recupero edilizio	<ul> <li>Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025</li> <li>Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l'aliquota: <ul> <li>del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;</li> <li>del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo</li> </ul> </li> </ul>
- Spese sostenute dall'1.1.2025 - Aliquote	di spesa agevolata di 96.000 euro.  Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l'aliquota è fissata al:  • 36% per le spese sostenute nel 2025;  • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
	Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50% Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall'1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Argomento	Descrizione
segue	Caldaie alimentate a combustibili fossili
	Dall'1.1.2025, non godono più dell'agevolazione di cui all'art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L'esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. "Case green").
Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) - Interventi di riqualificazione energetica	Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. "sismabonus"), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR.
(ecobonus) -	Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025
Spese sostenute dall'1.1.2025 -	L'"ecobonus" e il <mark>"sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:</mark>



Argomento	Descrizione
Aliquote	<ul> <li>per le abitazioni principali, l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;</li> <li>per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.</li> </ul>
	Caldaie alimentate a combustibili fossili
	Dall'1.1.2025, non godono più nemmeno dell'"ecobonus", di cui all'art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
	Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020.
	Ulteriori requisiti per beneficiare dell'aliquota al 65%
	Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto "dal comma 8-bis primo periodo" dell'art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:
	<ul> <li>risulti presentata la CILA-S, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;</li> <li>risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini;</li> </ul>
	<ul> <li>sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.</li> </ul>
Superbonus - Spese sostenute nel 2025 - Ulteriori	I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l'aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la "speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025" recata dal co. 8-ter dell'art. 119 del DL 34/2020 e la "speciale disciplina RSA" di cui al co. 10-bis del predetto art. 119.
requisiti	Spese sostenute nel 2023 "spalmate" in 10 anni
segue	Viene consentito di "spalmare" in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.
	L'opzione di "spalmatura decennale" è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d'imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).
	Tale dichiarazione integrativa (riferita all'anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.
	Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l'eccedenza potrà essere versata "senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024".
Bonus mobili - Proroga per il 2025	Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili", di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.
	Per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) <b>finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di</b>



Argomento	Descrizione
	ristrutturazione", pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le
	spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.
	<ul> <li>Viene riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:         <ul> <li>l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea;</li> <li>vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.</li> </ul> </li> </ul>
	Misura del contributo
Bonus elettrodomestici	<ul> <li>Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:         <ul> <li>in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico;</li> <li>comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.</li> </ul> </li> <li>Disposizioni attuative</li> </ul>
	Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.
Spese scolastiche - Limite di detraibilità IRPEF - Aumento dall'1.1.2025	<ul> <li>Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR.</li> <li>La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza: <ul> <li>delle scuole dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili);</li> <li>del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie);</li> <li>delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori).</li> </ul> </li> <li>Limite di spesa detraibile al 19% <ul> <li>In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:</li> <ul> <li>1.000 euro, a decorrere dal 2025;</li> <li>800 euro, a decorrere dall'anno 2019 e fino al 2024.</li> </ul> </ul></li> </ul>
Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 - Incremento della soglia di esenzione	La soglia di non imponibilità dei <i>fringe benefit</i> per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:  • 1.000 euro, per tutti i dipendenti;  • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.  Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;  • delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.